

ANTONINO CATAUDELLA

**DIGNITÀ, DECORO
E IDENTITÀ PERSONALE**

1. L'invito, che nella « bozza di questionario per il convegno » è stato rivolto, a riflettere sui rapporti tra « onore », « reputazione » e « identità personale » mi induce a qualche considerazione su altre espressioni, aventi sicura valenza normativa, delle quali sarebbe certamente utile individuare con sufficiente chiarezza il senso, la portata nonché i nessi con le prime.

Mi riferisco al « decoro », menzionato dall'art. 97 comma 2 legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) e dall'art. 10 cod. civ., ed alla « dignità », menzionata nell'art. 3 comma 1 della Costituzione, nell'art. 41 comma 2 della Costituzione e nel titolo I dello Statuto dei Lavoratori (« Della libertà e dignità del lavoratore »).

La circostanza che il « decoro » sia menzionato dall'art. 97 comma 2 l. dir. aut. accanto all'« onore » ed alla « reputazione » (cosa che invece non fa l'art. 20 comma 1) e dall'art. 10 cod. civ. accanto alla « reputazione » rende palese che al termine si è inteso attribuire un senso diverso, escludente l'identificazione con l'« onore » o con la « reputazione ».

La VISINTINI ha avuto il merito, in altra occasione, di soffermarsi sul concetto di « decoro », effettivamente alquanto trascurato dalla dottrina, identificandolo con lo « stile » — inteso come comportamento consono alla funzione « che va al di là della legalità, della moralità, della decenza politica » (ha esemplificato facendo riferimento allo stile di Pertini, che quando va in treno paga il biglietto e che non mescola la famiglia alle cose politiche, allo stile di un magistrato che non frequenti avvocati o si faccia trasferire altrove se non suo parente esercita la professione in quella sede, allo stile di un militare che non mantenga contatti con persone animate da spirito antimilitarista) — e tendendo a limitare il riferimento al « decoro » alla tutela di persone « pubbliche » o comunque notorie. In tal guisa inteso il concetto di « decoro » tende a sovrapporsi, come è stato esattamente notato (ZATTI), a quello di identità personale anche se residua una connotazione differenziale, ravvisabile nella circostanza che, mentre la lesione del « decoro » implica sempre l'attribuzione al soggetto leso di

una qualificazione negativa, l'alterazione dell'identità non la comporta necessariamente.

Siffatto modo di intendere il « decoro » non pare però conforme al senso che il termine ha nel linguaggio comune, ove sta a designare la « dignità conveniente a ciascuno e alla propria particolare condizione », il « contegno che assicura la stima e il rispetto degli altri », il « sentimento e coscienza di ciò che si conviene », mentre lo « stile » della persona ha più a che fare con le note comportamentali che la caratterizzano ed identificano. Direi pertanto che se un presidente della Repubblica non pagasse il biglietto del treno e vivesse in Quirinale con la consorte o un magistrato frequentasse avvocati senza farsi influenzare nelle decisioni da tali frequentazioni o un militare frequentasse un ambiente antimilitarista senza professarsi antimilitarista non si potrebbe dire, sulla base delle valutazioni correnti, che assumono contegni tali da far perdere loro la stima ed il rispetto degli altri e da menomare la dignità conveniente alla propria particolare condizione.

Certo, nulla impone piena conformità del linguaggio legislativo al linguaggio corrente: la difformità, peraltro, andrebbe argomentata e non può essere presunta.

Nel linguaggio del legislatore penale anteriore a questa normativa, e che perciò potrebbe averla ispirata, vi è il richiamo all'onore e al decoro come interessi lesi dal reato di ingiuria (art. 594 cod. pen.) ed alla reputazione come interesse leso dal reato di diffamazione (art. 595 cod. pen.).

Nella dottrina penalistica la distinzione dell'« onore » e del « decoro » dalla « reputazione » viene fondata sul diverso angolo visuale dal quale il valore della persona è apprezzato. Nei primi viene in considerazione l'apprezzamento soggettivo, vale a dire quello che la stessa persona fa del proprio valore, nella reputazione, invece, l'apprezzamento favorevole che dell'individuo fanno i consociati.

Siffatti criteri distintivi trovano la loro ragione d'essere e la loro legittimazione nel diverso modo nel quale si realizza la lesione nei due reati (ingiuria e diffamazione). Nel caso dell'ingiuria il soggetto passivo viene direttamente colpito nella sua sfera morale, e si intende che assuma rilievo l'apprezzamento che egli stesso faccia delle sue qualità e del suo valore sociale.

Nel caso della diffamazione, invece, il soggetto è colpito incidendo negativamente sull'immagine positiva che ne hanno i consociati (pur dovendosi tenere altresì presente che la conoscenza del comportamento diffamatorio colpisce altresì direttamente l'apprezzamento soggettivo del suo valore), onde ben si spiega il riferimento alla considerazione che del valore della persona abbiano, appunto, costoro.

I criteri distintivi così tracciati non appaiono peraltro suscettibili di pura e semplice trasposizione con riguardo alle norme civilistiche menzionate, dato che il comportamento lesivo da queste contemplato si realizza solo con attività indirizzate a terzi. Si potrebbe essere tentati, in considerazione della modalità del comportamento lesivo e te-

nuto conto della circostanza che nell'art. 10 cod. civ. si fa menzione solo del « decoro » e della « reputazione », di attribuire anche al decoro una connotazione oggettiva, segnando tra il primo e la seconda piuttosto che uno spartiacque una differenza di grado (ove il decoro starebbe ad indicare l'apprezzamento sociale normale in relazione alla posizione della persona e la reputazione un apprezzamento speciale, dipendente dal riconoscimento di qualità particolari).

A tanto, peraltro, non sembra si possa giungere senza forzature e senza, soprattutto, trascurare che il legislatore civile ha certamente avuto presente le partizioni operate dal legislatore penale e che non vi è motivo di ritenere che se ne sia voluto intenzionalmente discostare in maniera così radicale.

Riterrei che, se si tiene conto del fatto che un comportamento lesivo dell'apprezzamento oggettivo della persona è altresì atto — quando sia conosciuto dal soggetto leso — a colpire l'apprezzamento soggettivo della persona (lo si è accennato considerando il reato di diffamazione), si può bene intendere come l'idoneità plurioffensiva del comportamento possa dar luogo a lesioni non solo della reputazione ma, nel contempo, anche dell'onore o del decoro, che costituiscono la faccia soggettiva della reputazione.

2. Il termine « dignità » è adoperato nella nostra lingua in varie accezioni.

Nella sua accezione più pregnante sta a designare la condizione di consapevolezza da parte del singolo e di rispetto nell'ambiente sociale delle qualità proprie di ogni soggetto umano e di quelle che all'individuo vanno riconosciute in relazione ai suoi meriti ed al ruolo che svolge nella società.

Il termine appare quindi atto ad abbracciare sia il riflesso soggettivo che quello oggettivo del valore sociale della persona, perciò a ricomprendere tutto quanto rientra nei concetti di onore, decoro, reputazione.

Non ha, peraltro, così ampia portata il riferimento che alla dignità è fatto nell'art. 3 comma 1 della Costituzione.

La norma, infatti, nell'affermare il principio della « pari dignità sociale » di tutti i cittadini, non ha, certamente inteso prefigurare una società assolutamente livellata, sicché è d'uopo ritenere che la pari dignità sia affermata nei limiti in cui è possibile perseguirla in uno stato democratico ed articolato; vale a dire con riguardo alle esigenze fondamentali dell'individuo, il cui soddisfacimento occorre garantire comunque, quale che sia la sua posizione nella società.

L'aggettivazione « sociale » della dignità il cui godimento paritetico si vuole garantire mostra, altresì, che si è inteso fare riferimento a quanto tocca la proiezione sociale dell'individuo.

Laddove il termine sia invece usato senza aggettivazioni che lo delimitino e al di fuori da prospettive egualitaristiche, come nell'art. 41 comma 2 della Costituzione, appare atto ad assumere un significato assai più comprensivo.

Ciò nel senso che non può essere inteso a livello di tutela minimale, vale a dire riferita esclusivamente alle esigenze fondamentali ed insopprimibili di ogni individuo, ma appare atto ad abbracciare un complesso di istanze variamente articolate a seconda della posizione sociale dell'individuo e delle funzioni dallo stesso svolte.

Utile, al riguardo, è il riferimento allo Statuto dei lavoratori, nel cui primo titolo un gruppo di norme è dettato, appunto, a tutela della dignità del lavoratore; vale a dire del cittadino la cui posizione sia caratterizzata dall'inserimento, in posizione di subordinazione organica, in una organizzazione.

L'esame di queste norme conferma l'assunto che col variare della posizione e dell'attività del soggetto varia la sfera di interessi tutelata, secondo graduazioni dettate dall'esigenza di temperamento con altri interessi che l'ordinamento giuridico ritiene meritevoli di tutela.

Nel caso del lavoro subordinato, la subordinazione alle direttive altrui, trattandosi di un dato coesenziale al tipo di attività svolta, non lede la dignità del lavoratore, almeno fino a quando non superi il limite entro il quale appare imposta da esigenze imprescindibili dell'impresa.

Non la lede neppure, in sé e per sé, il controllo volto a garantire l'osservanza delle direttive o anche controlli sui lavoratori non riguardanti la loro attività lavorativa, negli stretti limiti in cui appaiano indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale e per accertare le condizioni di salute e l'idoneità fisica dei lavoratori.

Possono lederla le modalità del controllo e ad esse ha riguardo la complessa disciplina dettata negli artt. da 2 a 6 dello St. Lav.

3. Per quanto si è detto la dignità della persona è concetto atto a ricomprendere gli altri prima menzionati: onore, decoro, reputazione.

L'ambito suo, quindi, ha le stesse caratteristiche di variabilità che sono proprie, più che dell'onore, del decoro e della reputazione: ciò in dipendenza della posizione che la persona occupi nella società e della funzione che svolga. È peraltro possibile operare delle classificazioni che tengano conto delle diversità di posizione e funzione sociale ed, in base alle stesse, tracciare alla dignità, in relazione a gruppi o categorie, confini comuni a tutti i partecipi del gruppo o della categoria (si è fatto cenno al particolare atteggiarsi della tematica della dignità riguardo ai lavoratori subordinati).

Ciò non sarebbe pensabile per il diritto all'identità personale, non più inteso come mero diritto all'individuazione bensì come diritto del singolo a vedersi riconosciuto con i caratteri che gli sono propri. Gli elementi che meglio valgono ad identificare sono infatti proprio quelli che distinguono il soggetto dagli altri, rendendolo diverso: le note che caratterizzano l'identità personale sono quindi necessariamente variabili a seconda dell'individuo.

Già per questo il diritto alla dignità non appare assimilabile al diritto all'identità personale.

Né, d'altra parte, è arduo mettere a fuoco, a conferma della diversità, ulteriori note differenziali.

Basterà far cenno, e qui concludo, al rilievo che la verità della notizia ha nella tutela dell'identità personale ed alla possibilità che vi sia lesione dell'identità attraverso comportamenti che non provocano alcuna menomazione dell'immagine che del proprio valore ha il soggetto e della considerazione nella quale è tenuto dai consociati.